

# *Consiglio regionale della Toscana*

**LEGGE REGIONALE N. 82/2016  
(Atti del Consiglio)**

**Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019.**

\*\*\*\*\*

**Approvata dal Consiglio regionale nella  
seduta del 21 dicembre 2016**

## SOMMARIO

### PREAMBOLO

- Art. 1 - Bilancio di previsione finanziario annuale
- Art. 2 - Bilancio di previsione finanziario pluriennale
- Art. 3 - Disavanzo d'esercizio
- Art. 4 - Autorizzazione all'indebitamento
- Art. 5 - Allegati al bilancio di previsione
- Art. 6 - Autorizzazioni per il bilancio 2017 – 2019
- Art. 7 - Variazioni di bilancio
- Art. 8 - Estinzione di crediti di modesto ammontare
- Art. 9 - Nota integrativa
- Art. 10 - Entrata in vigore

## PREAMBOLO

### Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visti gli articoli 18 e 19 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana in data 7 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana), in merito alla decisione della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 32.

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Visto il parere favorevole della Commissione regionale per le pari opportunità, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente delle autonomie sociali, espresso nella seduta del 16 dicembre 2016;

Considerato quanto segue:

1. È necessario prevedere adeguati stanziamenti del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017 e del bilancio pluriennale 2017 – 2019 in funzione delle necessità di spesa per il sostegno delle politiche di intervento regionale da realizzare nel corso degli esercizi di riferimento;

Approva la presente legge

#### Art. 1

#### Bilancio di previsione finanziario annuale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2017 annesso alla presente legge.
2. È approvato per l'anno finanziario 2017 in euro 5.095.522.007,70 il totale dei residui attivi presunti, di cui euro 72.109.463,18 il totale dei residui attivi presunti delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 - riga Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"), dei titoli di entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge "Riepilogo entrate per titoli" (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 - riga Totale generale delle entrate);

3. È approvato per l'anno finanziario 2017 in euro 5.250.037.390,73 il totale dei residui passivi presunti, di cui euro 762.633.142,51 il totale dei residui passivi presunti delle uscite per conto terzi e partite di giro (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 - riga Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"), dei titoli di uscita di cui al prospetto annesso alla presente legge "Riepilogo spese per titoli e missioni" (colonna Residui presunti al termine dell'esercizio 2016 - riga Totale generale delle spese);
4. È approvato per l'anno finanziario 2017 in euro 16.735.041.787,69 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata, di cui euro 3.300.596.805,56 il totale delle previsioni di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"), di cui al prospetto annesso alla presente legge "Riepilogo entrate per titoli" (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Totale generale delle entrate "Previsioni di competenza");
5. È approvato per l'anno finanziario 2017 in euro 16.735.041.787,69 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui euro 3.300.596.805,56 il totale delle previsioni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"), di cui al prospetto annesso alla presente legge "Riepilogo spese per titoli e missioni" (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Totale generale delle spese "Previsioni di competenza");
6. È approvato per l'anno finanziario 2017:
  - a) in euro 18.686.527.212,76 lo stato di previsione di cassa dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge "Riepilogo entrate per titoli" (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Totale generale delle entrate "Previsioni di cassa");
  - b) in euro 3.372.706.268,74 lo stato di previsione di cassa del totale delle entrate per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"- Previsioni di cassa).
7. È approvato per l'anno finanziario 2017:
  - a) in euro 18.413.614.021,46 lo stato di previsione di cassa dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge "Riepilogo spese per titoli e missioni" (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Totale generale delle spese "Previsioni di cassa");
  - b) in euro 3.563.229.948,07 lo stato di previsione di cassa del totale delle spese per conto terzi e partite di giro (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"), di cui al prospetto annesso alla presente legge "Riepilogo spese per titoli e missioni" (colonna Previsioni dell'anno 2017 - riga Totale generale delle spese "Previsioni di cassa").

## Art. 2

### Bilancio di previsione finanziario pluriennale

1. È approvato il riepilogo generale delle entrate per titoli e delle spese per titoli e missioni del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 2017 annesso alla presente legge.
2. È approvato in euro 10.018.439.125,54 lo stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge "Riepilogo entrate per titoli" (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Totale generale delle entrate "Previsioni di competenza).
3. È approvato in euro 10.018.439.125,54 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge "Riepilogo spese per titoli e missioni" (colonna Previsioni dell'anno 2018 - riga Totale generale delle spese "Previsioni di competenza").
4. È approvato in euro 9.918.167.675,36 stato di previsione di competenza dei titoli dell'entrata di cui al prospetto annesso alla presente legge "Riepilogo entrate per titoli" (colonna Previsioni dell'anno 2019 - riga Totale generale delle entrate "Previsioni di competenza);

5. È approvato in euro 9.918.167.675,36 lo stato di previsione di competenza dei titoli della spesa, di cui al prospetto annesso alla presente legge “Riepilogo spese per titoli e missioni” (colonna Previsioni dell’anno 2019 - riga Totale generale delle spese “Previsioni di competenza”).

#### Art. 3

##### Disavanzo d’esercizio

1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l’esercizio 2017 è approvato in complessivi euro 2.673.962.784,51 comprensivo della somma di euro 2.654.909.168,46 relativa al disavanzo presunto per l’esercizio 2016, della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.140.424,75 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
2. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l’esercizio 2018 è approvato in complessivi euro 19.411.880,96 comprensivo della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.498.689,66 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013.
3. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l’esercizio 2019 è approvato in complessivi euro 19.779.452,83 comprensivo della somma di euro 2.913.191,30 relativa alla quota di copertura annua del disavanzo determinato con il riaccertamento straordinario dei residui e della somma di euro 16.866.261,53 quale quota parte del disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013.
4. Nel triennio 2017 – 2019 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa e relativamente al disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa d’investimento risultante dal rendiconto 2016.

#### Art. 4

##### Autorizzazione all’indebitamento

1. Nel triennio 2017 – 2019 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 151.467.241,32 di cui euro 53.186.236,30 nel 2017, euro 46.543.841,16 nel 2018 ed euro 51.737.163,86 nel 2019.
2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2018 e 2019, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 5000 “Debito Pubblico”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2019, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2019, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 5  
Allegati al bilancio di previsione

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio annuale relativo all'esercizio 2017:
  - a) Risultato presunto di amministrazione (Allegato a);
  - b) Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato b);
  - c) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato c);
  - d) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome (Allegato d);
  - e) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato e);
  - f) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato f);
  - g) Nota integrativa al bilancio di previsione 2017 – 2019 (Allegato g);
  - h) Parere del Collegio dei revisori dei conti (Allegato h).

Art. 6  
Autorizzazioni per il bilancio 2017 – 2019

1. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle entrate per il triennio 2017 – 2019.
2. Sono autorizzati la riscossione ed il versamento dei tributi e delle entrate per l'anno 2017.
3. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione dei titoli previsionali di spesa relativi al bilancio pluriennale a legislazione vigente per il periodo 2017 – 2019.
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui all'articolo 1, comma 7.
5. Per le leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio la quota di spesa per gli anni 2017 – 2019 è quella indicata nello stato di previsione della spesa rispettivamente nelle colonne della competenza e della cassa.

Art. 7  
Variazioni di bilancio

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio 2017 le variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

Art. 8  
Estinzione di crediti di modesto ammontare

1. È confermato in euro 50,00 l'importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui.

Art. 9  
Nota integrativa

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato l'allegato g) della presente legge, che dà conto dei seguenti aspetti:
  - a) criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando l'illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
  - b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2016, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
  - c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
  - d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili;
  - e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
  - f) elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
  - g) oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
  - h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali;
  - i) elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa copertura percentuale.

Art. 10  
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

IL PRESIDENTE  
Eugenio Giani

I SEGRETARI  
Giovanni Donzelli

Antonio Mazzeo

<b>ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI</b>
---------------------------------------

**Proposta di legge della Giunta regionale** 7 dicembre 2016, n. 4

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 7 dicembre 2016, n. 149

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Vittorio Bugli

**Assegnata** alla 1<sup>^</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 20 dicembre 2016

**Approvata** in data 21 dicembre 2016

**Divenuta** legge regionale 82/2016 (atti del Consiglio)